

**Comunicazione n. DIN/1045111 del 6-6-2001**

inviata alla [...omissis...]

**Oggetto: Quesito inerente lo svolgimento dei servizi di investimento in Italia a mezzo di succursali localizzate in più paesi comunitari**

Con lettera del 13 ottobre 2000, codesta Banca extra-comunitaria con succursale in Italia, iscritta all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia e autorizzata, fra gli altri, anche ai servizi di negoziazione per conto proprio e ricezione e trasmissione degli ordini, ha chiesto, con riferimento alla operatività di seguito descritta, se "*ricorrono gli estremi della prestazione in Italia di servizi di investimento da parte della succursale inglese, ovvero vi sia, comunque, la necessità di autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento su base transfrontaliera da parte delle competenti autorità di vigilanza italiane in capo alla medesima succursale inglese*".

Lo schema operativo prefigurato può essere sinteticamente riassunto come segue:

1. I dipendenti della succursale italiana della [...omissis...] contattano clientela italiana istituzionale proponendo operazioni in strumenti finanziari derivati relativi a strumenti di debito, nelle quali la banca si pone quale controparte diretta. Detta succursale provvede ove richiesto anche alla "strutturazione" degli strumenti finanziari derivati oggetto della proposta, oltre che alla "negoziazione" dei termini delle singole operazioni.
2. Le transazioni concluse fra l'intermediario e la clientela italiana vengono disciplinate da un contratto quadro sottoscritto da clienti e succursale inglese della banca, destinato a regolare tutte le operazioni in strumenti finanziari derivati tra cliente e [...omissis...]; i termini di ciascuna singola operazione vengono fissati dalla stessa succursale inglese, che assume i rischi derivanti dalle transazioni in questione.
3. Il regolamento dei flussi finanziari relativi a ciascuna operazione avviene direttamente fra clienti e succursale inglese.
4. I profitti derivanti da tali operazioni vengono successivamente redistribuiti fra succursale inglese e succursale italiana, in considerazione dell'apporto fornito da ciascuna di queste nella singola transazione conclusa.

Codesta Società ha ritenuto di "*inquadrare l'attività svolta dalle Filiali Italiane nella categoria della **raccolta e trasmissione di ordini** relativi a strumenti finanziari*"; ciò in quanto il ruolo di tali entità risiederebbe nel "*negoziare i termini dell'operazione con la clientela italiana, raccogliere il conseguente ordine ed inviarlo per l'esecuzione alla Filiale di Londra*".

Quest'ultima succursale, sempre a detta di codesta Società, limitandosi a eseguire le operazioni trasmesse dalle *Filiali Italiane*, non svolgerebbe alcun tipo di attività riservata in Italia e, quindi, non necessiterebbe di alcun provvedimento da parte delle autorità italiane per lo svolgimento di servizi di investimento.

In proposito, la scrivente, ferme restando le indicazioni a suo tempo fornite da Banca d'Italia, riferite alla compilazione delle segnalazioni di vigilanza e finalizzate a dare evidenza autonoma al risultato economico realizzato dalla succursale italiana, rileva, per quanto di competenza e con esclusivo riferimento ai profili inerenti la disciplina di settore, quanto segue.

Le modalità operative sopra descritte non sembrano integrare la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini da parte di codesta Banca né, tanto meno, da parte della "succursale italiana" di [...omissis...]. Infatti, a giudizio della Commissione, costituisce una caratteristica essenziale del servizio di "ricezione e trasmissione di ordini" propriamente inteso, la distinzione soggettiva tra intermediario raccogliitore e soggetto negoziatore, con il quale ultimo i

clienti non entrano mai in diretto contatto.

Questi elementi non si rinvencono nel caso di specie. Difatti, lo schema operativo prefigurato si caratterizza per la canalizzazione e la successiva esecuzione degli ordini impartiti dai clienti italiani da parte di succursali (italiana ed inglese) di un **unico soggetto**, la [...omissis...]. Tale circostanza porta ad escludere, nell'ipotesi che ci occupa, la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione degli ordini ed invece, a configurare, esclusivamente, lo svolgimento del servizio di negoziazione in conto proprio da parte della società statunitense, seppure attraverso un'articolazione organizzativa che vede coinvolte succursali stabilite in diversi paesi europei.

In conclusione, da quanto sopra rilevato, risulta che nelle operazioni in questione dovrà farsi riferimento alle autorizzazioni a prestare i servizi di investimento in Italia proprie della [...omissis...], indipendentemente dalla circostanza che parte dell'attività in parola venga svolta dalla succursale italiana e parte dalla succursale inglese. Infatti, in ogni caso, l'attività svolta è imputabile direttamente alla "casa madre", che è iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, e autorizzata a prestare, tra gli altri, anche il servizio di negoziazione per conto proprio (dal 2/5/1992).

A margine delle considerazioni sopra riportate, si sottolinea che l'attività svolta secondo l'assetto organizzativo prefigurato è soggetta alle regole di comportamento dettate dalla disciplina italiana, posto che, secondo il consolidato orientamento della scrivente Commissione, l'elemento qualificante al fine di stabilire se una data attività di intermediazione sia svolta in territorio italiano deve ravvisarsi - anziché nel luogo di materiale esecuzione dell'attività - nel luogo in cui l'intermediario ricerchi i propri obiettivi, individuando i potenziali clienti ed effettuando con qualsiasi mezzo attività di promozione dei propri servizi (cfr., fra le altre, Comunicazione DAL/RM/96008296 del 10/9/96, in *Bollettino Consob*, n. 9/1996, 35).

Si segnala, in proposito, il divieto, nello svolgimento del servizio di negoziazione per conto proprio, di applicare qualsiasi commissione sul prezzo al quale l'intermediario ha comunicato all'investitore di essere disposto a comprare o a vendere (cfr. art.32, comma 5°, del regolamento Consob n.11522/98).

IL PRESIDENTE  
*Luigi Spaventa*